



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: Rilascio licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per gli aggiudicatari delle concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e sportive di cui all'art. 10 comma 9-octies del D.L. n. 16/2012, convertito con legge n. 44/2012.

ALLE QUESTURE

LORO-SEDI

e. p.c.

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Direzione centrale accertamento e riscossione  
Ufficio centrale verifiche e controlli  
Piazza Mastai 11


ROMA

Come noto l'art. 10 comma 9-octies del decreto legge 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto l'affidamento in concessione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), di 2000 diritti per la raccolta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, esclusivamente in rete fisica.

La procedura di aggiudicazione delle concessioni si è conclusa ed è stata avviata la fase di stipula delle convenzioni con ciascun concessionario.

All'esito della procedura si avrà, quindi, un nuovo assetto della rete di vendita di giochi pubblici, con l'operatività di concessionari in parte nuovi ed in parte già attivi nel mercato italiano (sulla base di concessioni venute a scadenza), la cui offerta di gioco sarà articolata, con riferimento alle scommesse, in:

- a) scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
- b) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
- c) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
- d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
- e) giochi di ippica nazionale ed internazionale;
- f) scommesse su eventi simulati.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Poiché l'esercizio della raccolta delle scommesse da parte dei titolari delle nuove concessioni richiede anche, secondo i principi comuni, la titolarità della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., la competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come già avvenuto per precedenti bandi di gara, ha chiesto la collaborazione di questa Amministrazione allo scopo di assicurare, da parte delle Questure, il rapido completamento dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle predetta licenza in capo agli stessi concessionari o ai loro incaricati, anche al fine di prevenire ricadute economiche sfavorevoli per le entrate erariali.

A questo riguardo, nel fare rinvio - in generale - alle indicazioni fornite in occasione delle precedenti selezioni per l'affidamento in concessione di giochi pubblici (v., in particolare, le note n. 557/PAS.5238.13500.F[4]1 del 23.4.2007 e n. 557/PAS.7380.13500.F[4]1 del 22.6.2007), si richiama l'attenzione, in particolare, sui casi in cui si avrà continuità del soggetto titolare della licenza di polizia per un dato esercizio, risultando variata la tipologia delle scommesse consentite (in generale ampliata) ed eventualmente i locali utilizzati per l'esercizio.

Si fa riferimento ai casi - che nel nuovo assetto distributivo costituiranno un numero consistente - in cui:

- a. i concessionari aggiudicatari coincideranno con i precedenti, i quali chiederanno alle SS.LL. di proseguire la raccolta di scommesse nei medesimi locali presso cui operavano in precedenza e per i quali erano già titolari della licenza di polizia;
- b. soggetti precedentemente concessionari per la raccolta di scommesse, non avendo partecipato alla procedura di selezione o non essendosi aggiudicati diritti di gioco, continueranno ad essere gestori di negozi di scommessa, per conto di un diverso concessionario aggiudicatario.

Rispetto a tali situazioni si pone in modo particolare l'esigenza di minimizzare le perdite erariali dovute alla interruzione della raccolta di gioco nel periodo intercorrente tra la stipula della convenzione da parte dei concessionari aggiudicatari (che costituisce presupposto necessario per il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS, determinando altresì la scadenza delle licenze ora in essere) e quella - appunto - di rilascio del nuovo titolo di polizia o di suo rinnovo (che abilita concretamente alla raccolta).

Si richiama, perciò, l'attenzione sulla necessità di adottare ogni accorgimento consentito, di natura organizzativa e/o procedimentale, per evitare o limitare al massimo detta interruzione, che, tra l'altro, potrebbe tradursi in un vantaggio per il mercato irregolare o illegale.

A tale scopo, pare doversi consentire agli interessati di richiedere, anche prima della stipula della convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed in vista della stipula stessa, presso le questure territorialmente competenti, un numero di licenze di pubblica sicurezza pari al numero



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

dei diritti di concessione che intendono esercitare, esibendo, con la domanda di licenza, una lettera di detta Agenzia, attestante l'avvenuta aggiudicazione delle stesse concessioni.

La domanda degli interessati dovrà essere corredata dalla consueta, necessaria documentazione (fatto salvo, appunto, il titolo concessorio, temporaneamente sostituito dalla lettera predetta), anche riferita ai locali nei quali si intende svolgere l'attività (gli stessi già utilizzati ovvero altri) e del titolo della loro disponibilità, ancorché non definitivo.

Codesti Uffici potranno, quindi, avviare immediatamente l'attività istruttoria amministrativa ed i previsti accertamenti tecnici, fermo restando che il rilascio del titolo di polizia avverrà necessariamente solo dopo la produzione della documentazione comprovante l'avvenuta stipula della convenzione con l'Amministrazione finanziaria.

Le verifiche svolte da codesti Uffici sulla adeguatezza dei locali indicati, quando coincidenti con quelli già in uso, dovranno tenere conto dell'eventuale ampliamento, cui si è fatto cenno, dell'offerta di scommesse consentite, che potrebbe incrementare i flussi di pubblico.

Nei confronti dei soggetti di cui sopra, comunque, non si rinvergono motivi ostativi - a parere di questo Ufficio - in ordine alla possibilità di continuare la raccolta di scommesse in virtù della licenza di polizia già in essere, nelle more del suo rinnovo.

Si soggiunge infine, che la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come già avvenuto in passato e sulla base di recenti intese, fornirà alle Questure, al fine di facilitare e consentire un più celere accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti la licenza in argomento, non appena disponibili, gli elenchi, suddivisi per comune e per provincia, di ciascun concessionario, con l'indicazione dei relativi diritti di concessione, nonché le notizie su eventuali casi di variazione delle ubicazioni, di decadenza, revoca o sospensione della concessione.

Per ogni eventuale chiarimento e/o ausilio codesti Uffici potranno contattare questo Ufficio ai seguenti numeri telefonici: 0646547103 ovvero 0646538487.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini